

CONTRATTO DI LAVORO
DEL DIRETTORE GENERALE
DELL' ARNAS "CIVICO DI CRISTINA-BENFRATELLI"
DI PALERMO

L'anno 2024, il giorno 01 del mese LUGLIO, in Palermo presso l'Assessorato regionale della Salute, sono presenti:

1) la dott.ssa VOLO GIOVANNA, nata a CALTANISSETTA, il 25.09.1955, nella qualità di Assessore *pro-tempore* per la Salute della Regione Siciliana, c.f. 80012000826, nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/Area 1/S.G., del 15.1.2022

- da una parte-

2) il dott. MESSINA WALTER, nato a PALERMO, il 26.09.1969, c.f. MSSWTR69P26G273O, residente a PALERMO, Via A. Lo Bianco n.23;

- dall'altra parte-

* * * * *

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 322/Serv.1/S.G. del 21.06.2024, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.208 del 17.06.2024, il Dott. Messina Walter è stato nominato Direttore Generale della A.R.N.A.S. "Civico Di Cristina- Benfratelli" di Palermo, ai sensi della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., per la durata di anni tre, con contestuale autorizzazione alla stipula del relativo contratto di diritto privato;

- il Dott. Messina Walter, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 19/1997 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ha prodotto dichiarazione, esaminata dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore, peraltro confermata con la sottoscrizione del presente contratto, attestante, tra l'altro, di non

incorrere in nessuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui agli artt. 3, 5 e 8 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. e di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 dello stesso Decreto, e che non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 3, co. 11 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

- la Giunta Regionale di Governo, con la citata deliberazione n. 208 del 17.06.2024 ha autorizzato la stipula del presente contratto che intende disciplinare il rapporto tra le Parti;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e contenuto del presente contratto)

1. Con il presente contratto di lavoro, l'Assessore per la Salute ed il Direttore Generale dell'Azienda indicata in premessa concordano i contenuti e le modalità di attuazione dell'incarico conferito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 322/Serv.1/S.G. del 21.06.2024.
2. Nell'espletamento dell'incarico, il Dott. Messina Walter eserciterà le funzioni attribuite al Direttore Generale dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii, dal D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., dalla l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 per quanto compatibile, dalla l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., nonché da ogni altra norma, regolamento, legge e atto della programmazione regionale.
3. Il Direttore Generale è tenuto, altresì, all'osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo ai dati di bilancio e ai costi del personale.
4. In particolare, al Direttore Generale spettano tutte le funzioni di gestione complessiva dell'Azienda da lui diretta, nonché la rappresentanza legale della stessa.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività dell'impegno)

1. Il Direttore Generale, che elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda indicata in premessa, si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo.

Art. 3

(Obiettivi)

1. Nell'espletamento dell'incarico, il Direttore Generale - congiuntamente con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario, ognuno per quanto di propria competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti - è tenuto al perseguimento:

a) degli obiettivi generali stabiliti dalla normativa vigente e dal presente contratto;

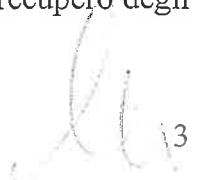
b) degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente contratto e che verranno annualmente aggiornati dall'Assessorato regionale della Salute;

2. Nell'ambito degli obiettivi generali, il Direttore Generale è tenuto:

a) ai sensi dell'art. 20 comma 4 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., a pena di decadenza automatica, al raggiungimento annuale dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate con l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana;

b) ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, a pena di decadenza automatica, all'osservanza degli adempimenti prescritti dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (P.R.G.L.A.), predisposto in attuazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa di cui all'art. 1, comma 280 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (P.N.G.L.A.), al fine del rispetto dei tempi ordinari di attesa.

Il Direttore Generale entro 30 giorni dall'insediamento - e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno - dovrà predisporre un apposito Piano operativo di governo e di recupero delle liste di attesa che dovrà essere approvato dall'Assessorato regionale della salute. Ai fini della rilevazione del conseguimento dell'obiettivo di rispetto dei tempi di attesa, l'Assessorato effettua, con cadenza trimestrale, l'attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani aziendali di governo delle liste di attesa. All'esito del monitoraggio trimestrale potranno essere richiesti eventuali correttivi per il recupero degli



scostamenti rilevati, per categoria di prestazione, rispetto agli indicatori di performance fissati.

I dati per la valutazione annuale, acquisiti attraverso il monitoraggio, sono riferiti all'attività svolta dal primo gennaio, ovvero in sede di prima applicazione dalla data di stipula del contratto di lavoro del direttore generale, al 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini della valutazione del conseguimento del presente obiettivo sono stabiliti i seguenti indicatori di performance:

Categoria di prestazioni da recuperare	Indicatore di performance
Ricoveri chirurgici da PNGLA	>70% dei ricoveri rilevati alla data di riferimento del piano o successivo aggiornamento
Prestazioni Ambulatoriali da PNGLA	>80% delle prestazioni ambulatoriali rilevate alla data di riferimento del piano o successivo aggiornamento

La valutazione annuale sarà effettuata, congiuntamente, dai Dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute entro il 31 marzo di ogni anno; il mancato raggiungimento di uno solo degli indicatori di performance fissati, anche in sede di prima applicazione, determina la decadenza automatica del Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992, trattandosi di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali che costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto.

3. Costituiscono, altresì, obiettivi generali, il cui mancato conseguimento determina la decadenza del Direttore Generale ai sensi dell'art. 20, comma 6, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e la mancata erogazione dell'indennità prevista dall'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii, i seguenti:

A) L'osservanza delle politiche nazionali e regionali di contenimento della spesa, con particolare riguardo:

a.1) al tetto di spesa per il personale assegnato all'Azienda ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 e ss.mm.ii.;

a.2) al programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato, da redigere nel rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, secondo misure percentuali e

tempistiche indicate nel programma stesso che, corredato da apposita relazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato;

a.3) al rispetto della normativa vigente di cui al Codice dei Contratti pubblici in materia di acquisto di beni e servizi. In particolare, fatte salve le gare centralizzate programmate (C.U.C. e/o di Bacino), dovrà farsi ricorso esclusivamente alle procedure di acquisto CONSIP e Me.Pa., per le categorie merceologiche ivi presenti e quantitativamente coerenti allo specifico fabbisogno e, comunque, al rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e ai relativi atti regolamentari e/o attuativi. Il ricorso a procedure negoziate e di urgenza - con esclusione dei casi di privativa industriale - non giustificato e sistematico e il ricorso a rapporti di partenariato pubblico-privato in difetto dell'autorizzazione assessoriale e il rinnovo di contratti in difetto di programmazione, potranno costituire causa di risoluzione unilaterale del presente contratto da parte dell'Amministrazione;

a.4) all'assistenza farmaceutica territoriale/ospedaliera che sarà valutata in ciascuno dei tre anni del mandato in funzione del rispetto delle risorse definite in sede di negoziazione.

B) Premesso che, con riguardo alla Missione 6 – Salute del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli Enti del S.S.R. in qualità di Soggetti Attuatori Delegati dall'Assessorato sono tenuti al conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano Operativo Regionale (POR), allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto a maggio 2022, il Direttore Generale dell'Azienda indicata in premessa è tenuto:

- al raggiungimento del 100% delle azioni previste dal Piano rispetto al cronoprogramma;
- al soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero della salute, in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'intervento, e dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in qualità di soggetto attuatore, in relazione al monitoraggio sull'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi.

C) il rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 e dell'articolo 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, a pena di decadenza con la procedura di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. n. 5/2009;

D) Osservanza degli obblighi in materia di “Flussi informativi”, sia di istituzione nazionale che regionale, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di trasmissione, alla qualità del dato, anche in termini di coerenza con altre fonti informative e di completezza, avuto riguardo tanto alle strutture di competenza dell'Azienda che alla periodicità di ciascun file, secondo i criteri di valutazione che saranno specificati con separato atto dell'Assessorato.

E) Osservanza degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità, nonché degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 – richiamato dall'art. 2, comma 5, del D. lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. - al fine di rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

F) Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in materia di libera professione intramuraria ai sensi dell'art. 1, co. 7 della legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.mm.ii.

G) Rispetto dei tempi di pagamento secondo le previsioni dell'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come meglio declinati dal successivo articolo 6, comma 3, del presente contratto.

4. L'allegato “A” al presente contratto individua gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, nonché il sistema di valutazione degli stessi secondo il modello ivi indicato.

5. L'Assessore per la Salute della Regione Siciliana negozierà annualmente con il Direttore Generale gli obiettivi specifici relativi alle aree di cui al comma precedente ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii. Ove si rendesse necessario gli stessi potranno essere aggiornati e integrati con obiettivi specifici.

Art. 4

(Controllo, valutazione e sanzioni)

1. L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana esercita l'attività di controllo e di vigilanza istituzionalmente prevista dalla normativa vigente sulle Aziende e sugli Enti sanitari, anche con riferimento agli obiettivi di cui al superiore art. 3.

2. In particolare, le verifiche del livello di raggiungimento del sistema di obiettivi assegnati al Direttore Generale verranno operate dall'Assessorato della Salute, sulla base del modello di individuazione degli obiettivi predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., durante l'espletamento del mandato ed a conclusione dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 19, co. 3 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii.

3. Il sistema di valutazione della *performance* del Direttore Generale di cui all'allegato "A" verrà rimodulato coerentemente con l'implementazione o l'aggiornamento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno assegnati in correlazione alle esigenze di politica sanitaria del S.S.R.

4. Qualora, al termine delle verifiche effettuate, il Direttore Generale non consegua il 60% della valutazione complessiva degli "Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi", il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per la Salute, dispone la decadenza automatica dello stesso con la procedura di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., provvedendo conseguentemente alla sua sostituzione.

Art. 5

(Cause di decadenza e di risoluzione del rapporto)

1. Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione Siciliana, entro ulteriori novanta giorni, verificherà i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, al fine di procedere o meno, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., alla riconferma del Direttore Generale.

2. Qualora ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e degli obiettivi di trasparenza, nonché nel caso del mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria, il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per la Salute, con la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 20, comma 6, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 171/2016 e s.m.i. , dispone la decadenza del Direttore Generale.

3. Costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro la condanna del Direttore Generale, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui all'art. 3, co. 1 del

D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 3, co. 11, lett. a) del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

4. L'eventuale annullamento della procedura di nomina di cui in premessa o di uno degli atti ad essa inerenti comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente contratto, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio. Per detta ultima evenienza, le parti si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, di emolumenti o di indennità aggiuntive di qualsivoglia genere e natura.

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Il compenso del Direttore Generale, al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative che per legge sono poste a carico dello stesso, da corrispondere comunque entro il limite dell'importo massimo previsto per i Direttori Generali dal D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 31 maggio 2001, è determinato in € 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) e in € 144.607,93 (centoquarantaquattromilaseicento sette/93), così come stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 327 del 27 agosto 2009 rispettivamente per le Aziende inserite in fascia "A" e in fascia "B". Resta salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 2, del presente contratto.

2. Il suddetto trattamento economico, annuale ed omnicomprensivo, sarà corrisposto in dodicesimi e potrà essere integrato di una ulteriore quota, sino al 20% dell'importo totale lordo, proporzionalmente ai risultati di gestione ottenuti in rapporto alla realizzazione in termini percentuali degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di cui al citato allegato "A" del presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il riconoscimento di una quota pari al 30% dell'indennità di risultato di cui al precedente comma 2 è condizionato al rispetto dei termini di pagamento previsti dal vigente ordinamento. In particolare, la predetta quota:

a) non è riconosciuta qualora l'Azienda registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno del 10% del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per il 50% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90% qualora l'Azienda registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

4. L'erogazione della quota integrativa di cui al comma 2 non sarà autorizzata nell'ipotesi in cui il risultato conseguito sia inferiore al 60% in termini percentuali degli obiettivi.

5. Il Direttore Generale, se dipendente pubblico o privato, in regime di aspettativa senza assegni, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.

6. Il trattamento economico sopra definito è comprensivo delle spese eventualmente sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

7. Le spese di missione effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'incarico verranno rimborsate in misura pari a quella stabilita per i Dirigenti Generali dello Stato.

8. Ai fini IVA, l'incarico è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., così come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 207/E/2000.

9. Le parti stabiliscono e si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso anche nei casi di decadenza previsti dall'art. 2, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 20 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii.

Art. 7

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto, la cui validità decorre dalla data d'insediamento nelle funzioni di Direttore Generale, ha durata triennale.

2. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 5 comma 9 quarto periodo, del D.L. n. 95/2012, la gratuità dell'incarico per l'ultimo anno (terzo) in caso di raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs. n. 171/2016, dal D. Lgs. n. 502/1992, dalle leggi regionali n. 30/1993 e n. 5/2009 e dal presente contratto, le Parti fanno esplicito rinvio agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

Art. 9

(Registrazione del contratto)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
2. Le spese di registrazione sono a carico del Direttore Generale.

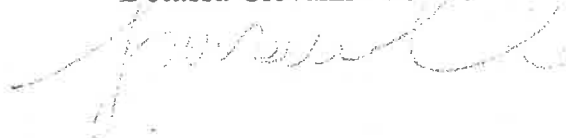
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Walter Messina



L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Dott.ssa Giovanna Volò



Il sottoscritto Dott. Walter Messina dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), di cui all'articolo 5, comma 4 e di cui all'articolo 6, comma 9.

Firma

